



Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale



**SERVIZIO AEREO PER LA PREVENZIONE, RICOGNIZIONE ED
ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI ED ALTRI INTERVENTI
NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Affidamento del servizio triennale



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RUP:

Ing. Tommaso Settin

PROGETTISTI DEL SERVIZIO:

dott. Riccardo Ruzza

Ing. Dino Gasparetto

Art. 1.	Premessa, normativa applicabile e glossario.....	3
Art. 2.	Oggetto dell'appalto e importo.....	6
Art. 3.	Durata.....	7
Art. 4.	Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	7
Art. 5.	Revisione prezzi.....	8
Art. 6.	Struttura regionale di riferimento e Sala Operativa.....	8
Art. 7.	Ambito operativo.....	9
Art. 8.	Basi operative, rifornimento carburante e rete dei punti d'acqua.....	9
Art. 9.	Elicotteri richiesti per il servizio e periodi di operatività.....	11
Art. 10.	Condizioni e modalità d'attivazione.....	12
Art. 11.	Computo dei tempi di volo.....	14
Art. 12.	Collegamenti radio.....	15
Art. 13.	Riepilogo attività svolte.....	15
Art. 14.	Compenso per il servizio.....	16
Art. 15.	Requisiti di idoneità professionale.....	19
Art. 16.	Subappalto.....	20
Art. 17.	Requisiti di partecipazione e condizioni di esecuzione.....	20
Art. 18.	Obblighi generali dell'Aggiudicatario del servizio aereo.....	22
Art. 19.	Sicurezza.....	24
Art. 20.	Garanzia definitiva.....	24
Art. 21.	Cause di forza maggiore, penali e risoluzione del contratto.....	25
Art. 22.	Responsabilità civile, danni e assicurazione.....	26
Art. 23.	Controlli.....	27
Art. 24.	Pagamenti.....	27
Art. 25.	Oneri contrattuali.....	27
Art. 26.	Atti sostanziali ed inscindibili del rapporto contrattuale.....	27
Art. 27.	Definizione delle controversie.....	28

ART. 1. PREMESSA, NORMATIVA APPLICABILE E GLOSSARIO.

Il presente Capitolato d'Oneri disciplina il servizio relativo all'appalto per il "SERVIZIO AEREO PER LA PREVENZIONE, RICOGNIZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE".

L'esecuzione del servizio da parte dell'Impresa Aggiudicataria, nonché tutti i rapporti tra l'Amministrazione appaltante e l'Impresa Aggiudicataria sono regolati dalle norme e dalle condizioni indicate negli atti sostanziali ed inscindibili del rapporto contrattuale (Art. 26), nonché nella normativa in materia di Contratti Pubblici, nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nelle determinazioni dell'autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavoro, Servizi e forniture, nel Codice Civile e nella Normativa Tecnica Operativa, di cui si citano, sia pure in termini non esaustivi e senza pregiudizio di discipline future, le normative di riferimento.

- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2006 "Norme di attuazione della Legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio", art. 1.2;
- ENAC Regolamento COAN - Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012, Edizione n. 1 del 17 novembre 2017;
- ENAC Regolamento Regole dell'Aria Italia - Edizione n. 4 del 13 maggio 2021 - da regolamento europeo recepito con regolamento RAI IT VFR diurno Regole dell'aria Italia;
- Codice della Navigazione: Art. 744 - Aeromobili di Stato e aeromobili privati, Art. 746 - Aeromobili equiparabili a quelli di Stato, Art. 749 - Ammissione degli aeromobili alla navigazione, Art. 750 - Iscrizione ed identificazione degli aeromobili, Art. 752 - Marca di nazionalità, Art. 753 - Marca di immatricolazione, Art. 755 - Certificato di immatricolazione, Art. 764 - Certificato di navigabilità, Art. 766 - Rilascio del certificato di navigabilità, Art. 768 - Visite ed ispezioni, Art. 771 - Documenti di bordo;
- Circolare ENAC NAV-11 D 20/12/2013 - Licenza di Esercizio Stazione Radio;
- Circolare ENAC EAL 17A DEL 21/12/2011 - Attuazione del regolamento CE n. 785/2020 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio;
- ENAV AIP ENR 1-1.4. C (Voli per lo spegnimento degli incendi boschivi);
- ENAC Regolamento Trasporto aereo delle merci pericolose, edizione n. 2 del 2 luglio 2019;
- Regolamento (UE) n. 1178/2011 - FCL (Flight Crew Licensing) licenza personale di volo;
- Regolamento Tecnico ENAC: revisione 08/05/2019, per le parti ancora in vigore;
- Easy Access Rules for Air Operations (Regulation (UE) No 965/2012);
- Easy Access Rules for Continuing Airworthiness (Regulation (UE) No 1321/2014);
- Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011);
- Easy Access Rules for Standardized European Rules of the Air (SERA).

Glossario ed abbreviazioni più frequentemente utilizzate nel testo:

AIP: (*Aeronautical Information Publication*) Pubblicazione di Informazioni Aeronautiche.

Amministrazione appaltante o Amministrazione Regionale: si identifica con Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale.

AIB: Antincendio Boschivo.

ATI: Associazione Temporanea di Imprese, sinonimo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o RTI (D.Lgs. n. 36/2023, art. 65 e art. 68).

Aviosuperficie: area, come definita dall'Art. 701 del codice della navigazione, idonea alla partenza ed all'approdo di aeromobili. In seguito verranno usate indistintamente le dizioni di "aviosuperficie" ed "elisuperficie" in conformità a quanto descritto dal D.M. 1 febbraio 2006.

Autorità Aeronautica: ente a cui compete, per disposizioni di legge o regolamenti, la certificazione e la sorveglianza degli Operatori Aerei; In Italia Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in sigla "ENAC".

Basi dell'IA aggiuntive: basi facoltative, nella disponibilità dell'IA, offerte in sede di presentazione dell'offerta tecnica, ubicate entro una delle province del Veneto, o nei territori limitrofi.

BAIB o Base Operativa AIB: base di proprietà regionale ubicata in comune di Sospirolo (BL), Centro Operativo Polifunzionali (COP) sito in via Internati e Deportati n. 90, dove l'IA potrà normalmente schierare

il mezzo aereo principale ed il relativo personale a partire dal 15 gennaio e fino al 15 settembre di ciascun anno di durata del servizio, nonché nel caso di schieramento di mezzo aggiuntivo per più giorni richiesto dalla stazione appaltante al di fuori di detti periodi. Tale base, che deve essere riportata sul Manuale delle Operazioni, deve essere servita da una elisuperficie/aviosuperficie la cui gestione e le cui caratteristiche tecniche siano conformi, per le tipologie di utilizzo e d'impiego, al DM 1 Febbraio 2006.

Base di servizio: il luogo assegnato dall'Operatore dal quale il membro d'equipaggio normalmente inizia e finisce un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e dove, in circostanze normali, l'Operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato.

CAT: (Commercial Air Transport) Trasporto Commerciale di Passeggeri e/o cargo.

LMA: Certificato di idoneità tecnica/Licenza di Manutentore Aeronautico.

Certificato di aeronavigabilità: documento comprovante lo status manutentivo e di configurazione dell'aeromobile in accordo alla EASA Parte M, di seguito indicato anche come CN.

COAN: Certificato di Operatore Aereo Antincendio.

COA: Certificato di Operatore Aereo.

COLA: Certificato di Operatore di Lavoro Aereo.

Consorzio: raggruppamento di operatori economici (D.lgs. n. 36/2023, art. 65).

COP: Centro Operativo Polifunzionale, sito/i di proprietà o a disposizione della Regione del Veneto (vedasi BAIB e ESL).

COR: Centro Operativo Regionale, opera presso la struttura regionale competente in materia di Protezione Civile, quale struttura tecnica preposta al coordinamento delle attività regionali di previsione, allertamento e gestione dell'emergenza.

COR - AIB: Centro Operativo Regionale per l'attività di lotta agli incendi boschivi, afferente al COR, è parte integrante e sostanziale della Sala Operativa Regionale.

DOS: funzionario regionale, Direttore delle Operazioni di spegnimento degli incendi boschivi (v. anche responsabile delle operazioni).

Effemeridi: orario coincidente con il sorgere e il tramonto del sole relativo all'aeroporto più vicino alla Base dell'IA (o alla BAIB o ESL in caso di schieramento temporaneo), pubblicate annualmente dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica e sull' AIP (*Aeronautical Information Publication*), sez. Gen. 2.7 edito da ENAV.

Elicottero: aerogiro che trae la propria sustentazione e propulsione principalmente dalla forza prodotta da uno o più rotori azionati da motore ed aventi asse praticamente verticale, e che può trarre sustentazione nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle dovute all'effetto suolo.

Elisuperficie: aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto.

ENAC: vedasi Autorità Aeronautica.

Equipaggio di condotta: Personale di volo addetto al comando, alla guida ed al pilotaggio degli aeromobili.

ESL: Elisuperfici di Supporto Logistico, aree esterne sede di COP in cui può essere temporaneamente schierato l'elicottero.

HTL: Quaderno tecnico di bordo.

IA, Impresa Aggiudicataria o aggiudicatario: impresa singola o Consorzio o ATI/RTI che si aggiudica la gara per la fornitura del servizio; potrà essere anche usata la dizione ditta aggiudicataria.

Impresa ausiliaria: operatore economico del quale il candidato o l'Aggiudicatario si avvale (D.lgs. n. 36/2023, art. 104).

IP, Impresa partecipante o concorrente o offerente: individua la singola impresa o ciascuna delle imprese facenti parte di un Consorzio o di un ATI/RTI che, interessata alla prestazione del servizio, inoltra singolarmente o attraverso il Consorzio o ATI/RTI di cui fa parte, l'istanza di partecipazione o propone nei termini di cui al Bando di Gara, apposita offerta.

JAR: *Joint Aviation Requirements*.

Luogo di prima destinazione: località, indicata nel modulo di attivazione che il mezzo aereo deve raggiungere per dare avvio alle operazioni richieste.

Manutenzione: insieme di attività periodiche o occasionali, diverse dai controlli pre-volo, necessarie a garantire la perfetta efficienza degli elicotteri. Comprende sia la manutenzione ordinaria/programmata sia quella straordinaria (manutenzione correttiva di imprevisti, adeguamento e messa a norma).

Manuale delle Operazioni: (OM) documentazione operativa dell'impresa concorrente (Operatore) prodotta secondo i requisiti indicati nel Regolamento ENAC per il rilascio del Certificato di Operatore di Lavoro Aereo, la Circolare ENAC OPV 23 A, il Regolamento (UE) 965/2012, o nel Regolamento ENAC "Requisiti relativi

alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel Regolamento (UE) 965/2012”, come applicabile.

Incendio boschivo: come definito dalla L. 353 21/11/2000, Art. 2.

Operazione aerea antincendio: operazione aerea diretta alla lotta antincendio, compresi i voli di osservazione e rilevamento incendi, spargimento sostanze estinguenti e/o ritardanti, trasporto di personale specialista antincendio, addestramento in volo finalizzato alla lotta antincendio.

Operazioni di pre-volo: Insieme delle attività svolte, per le parti di competenza sugli aeromobili, dal personale tecnico, dall’equipaggio di condotta dell’IA, per preparare gli aeromobili alla missione.

Operazioni di post-volo: insieme delle attività svolte, per le parti di competenza sugli aeromobili, dal personale tecnico, dall’equipaggio di condotta dell’IA a seguito dell’esecuzione di una missione e/o al termine delle operazioni giornaliere.

Periodo di servizio (Duty Period - DP): un periodo che inizia quando un membro d’equipaggio è richiesto da un Operatore di presentarsi o iniziare un servizio e termina quando quella persona è libera da ogni servizio, incluso il servizio post-volo. Al fine del calcolo del periodo di riposo e del calcolo cumulativo, è considerato “periodo di servizio” (DP) ogni impiego che un membro d’equipaggio svolge per l’Operatore, tra cui il lavoro amministrativo in ufficio, l’impartire o ricevere addestramento e/o controllo teorico o pratico, il posizionamento, qualsiasi impiego presso l’aeroporto/base delle operazioni inclusi i periodi di standby in aeroporto/base delle operazioni.

Pilota comandante: pilota titolare di una licenza professionale e delle relative abilitazioni, a cui l’esercente affida il comando dell’elicottero, ha la responsabilità della condotta e della sicurezza dell’aeromobile durante il tempo di volo e di rullaggio; in seguito sono usate indistintamente le dizioni di “comandante”, “pilota”, PIC (*Pilot in Command*).

Referente del servizio AIB (dell’IA): persona nominata dall’Impresa Aggiudicataria avente funzioni di interlocutore con l’Amministrazione Regionale e responsabile del Servizio fornito.

Responsabile delle operazioni (dell’Amministrazione regionale o soggetto convenzionato): funzionario regionale con qualifica di DOS o che coordina le attività di protezione civile, di direttore dei lavori o persona incaricata da altri soggetti convenzionati con la Regione del Veneto a svolgere le attività aeree.

RTI: Raggruppamento Temporaneo di Imprese (sinonimo di ATI).

Sala Operativa Regionale (SOR): luogo di collegamento funzionale del Servizio regionale che interviene nelle fasi di preallarme, allarme ed emergenza, anche in materia di antincendio boschivo, secondo specifici protocolli operativi approvati dalla Giunta regionale; organizza le attività di supporto al territorio in caso di emergenze; cura la comunicazione preventiva e in emergenza.

Sala Situazioni Veneto: struttura interforze in cui può operare personale delle componenti e delle strutture operative del servizio nazionale della protezione civile con compiti di individuazione e monitoraggio e valutazione degli eventi sul territorio regionale e di raccordo e relazione tra i diversi soggetti, di prossima attivazione.

Task Specialist: personale tecnico al servizio dell’IA specializzato per operazioni di lavoro aereo, svolge compiti a terra in supporto alle operazioni aeree, verifica dello stato di funzionamento delle attrezzature, coordina le attività con il pilota e garantisce la sicurezza delle operazioni, secondo quanto indicato nel presente capitolato. Riff. Reg. (UE) 965/2012 e successivi emendamenti - SPO.SPEC.HESLO.130 e AMC1 SPO.SPEC.HESLO 100 – punto (e).

Tempo di volo: revisione, n. 18° del Regolamento (CE) AIR-OPS: Indica il tempo totale dal momento in cui le pale del rotore dell’elicottero iniziano a ruotare allo scopo di decollare, fino al momento in cui l’elicottero si arresta al posto di parcheggio assegnato e le pale del rotore sono ferme. Ai fini del computo economico è il tempo che intercorre tra l’inizio della rotazione del rotore o dei rotori, fino al momento del loro arresto.

UOSF: Unità Organizzativa Servizi Forestali, ufficio della Regione del Veneto afferente alla Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni idraulico forestali. Coordina gli uffici territoriali del servizio forestale. Fornisce supporto alla Protezione Civile per la lotta attiva e coordinamento per le attività di prevenzione ed impiego degli operatori territoriali per l’estinzione degli incendi boschivi.

ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto il:

“SERVIZIO AEREO PER LA PREVENZIONE, RICOGNIZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE”.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio richiesto prevede lo schieramento in via continuativa di un solo elicottero per 8 mesi all'anno, mentre l'elicottero aggiuntivo dovrà unicamente essere tenuto a disposizione, per 12 mesi all'anno, al fine di poterlo attivare facoltativamente in caso di necessità evidenziate dai DOS. Pertanto le esigenze di funzionalità, anche di natura organizzativa, connesse al contratto, non permettono una suddivisione in più lotti.

La Regione del Veneto intende dotarsi di un servizio di trasporto aereo di passeggeri / merci e di lavoro aereo (LA) che includa le attività di seguito indicate:

1. Esecuzione di lavori di prevenzione urgente e di pronto intervento a tutela della pubblica incolumità;
2. Operazioni aeree antincendio comprendenti interventi di estinzione e bonifica delle aree interessate dagli incendi boschivi;
3. Interventi di ricognizione aerea, di ricerca e trasporto persone, spostamento di attrezzature o merci ricollegabili a calamità o al rischio di calamità, di origine naturale o antropica;
4. Il trasporto di persone in occasione di macroemergenze ovvero per necessità di servizio;
5. Sopralluoghi per la valutazione del grado di pericolosità, il monitoraggio e la raccolta di dati ed informazioni riguardanti il territorio, mediante osservazioni a vista e riprese fotografiche e televisive senza l'uso di installazioni fisse;
6. Sorveglianza e ricognizione del territorio nell'ambito delle attività di antincendio boschivo e della protezione civile;
7. Trasporto in quota di personale tecnico/operativo impiegato per interventi di manutenzione o riparazione di stazioni ripetitrici, appartenenti alla rete radio regionale di supporto al servizio antincendi boschivi ed alla protezione civile o di altri soggetti convenzionati con la Regione del Veneto;
8. Trasporto di persone, attrezzature e materiali destinati alle attività di antincendio boschivo, di protezione civile e altre attività di competenza regionale;
9. Ricerca di persone scomparse, a supporto dell'attività delle unità incaricate, della Protezione Civile e del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino, nel caso in cui altri mezzi convenzionali di soccorso non siano in grado intervenire o non siano disponibili;
10. Trasporto per esigenze di antincendio boschivo e protezione civile del Presidente della Regione del Veneto, di componenti della Giunta o del Consiglio Regionale e loro collaboratori, nonché dell'autorità locale territoriale di Protezione Civile (Sindaco) e del Governo (Prefetto);
11. Trasporto di personale dipendente della Regione del Veneto, nell'esecuzione di attività di cui ai precedenti punti;
12. Manifestazioni, esercitazioni relative alle attività di cui ai punti precedenti e dimostrazioni di operazioni di antincendio boschivo e di protezione civile;
13. Operazioni di lavoro aereo non strettamente riferibili ad attività proprie della protezione civile, richieste da strutture o agenzie regionali legate allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Per i mezzi aerei di cui al presente capitolato sono esclusi interventi di tipo sanitario (HEMS) ed operazioni a questi connesse.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Elicottero principale Un elicottero con le caratteristiche richieste schierato in via continuativa nel periodo compreso dal 15 gennaio al 15 settembre inclusi (8 mesi) di ciascun anno di durata del servizio, comprensivo di un monte ore massimo utilizzabile, stabilito nella quantità di n. 180 ore di volo per ogni anno di	60442000-8	P	€ 1.889.820,00

	affidamento del servizio; Si precisa che il monte ore complessivo (i.e., 180 ore/anno * 3 anni = 540 ore) viene in ogni caso calcolato sull'intera durata dell'appalto indipendentemente dalle ore di effettivo volato relativo a ciascuna annualità.			
2	Elicottero aggiuntivo Un elicottero con le caratteristiche richieste, per l'eventuale impiego facoltativo durante tutto l'anno, comprensivo di un monte ore massimo utilizzabile, stabilito nella quantità di n. 50 ore di volo per ogni anno di affidamento del servizio;	60442000-8	S	€ 416.814,00
A) Importo a base di gara				€ 2.306.634,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 2.306.634,00

Elicottero sostitutivo: L'IA dovrà garantire la sostituzione nei casi di avaria, fermo tecnico per manutenzione non programmata degli elicotteri principale e aggiuntivo con aeromobili aventi le stesse caratteristiche o superiori.

L'importo complessivo è al netto di IVA. L'appalto è finanziato con fondi del bilancio della Regione del Veneto.

ART. 3. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio che sarà indicata nel contratto.

Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, è prevista l'eventuale esecuzione anticipata per motivate ragioni (comma 8) e l'esecuzione d'urgenza obbligatoria nei casi previsti al comma 9 del medesimo articolo.

ART. 4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 1.537.756,00, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi:

Secondo Elicottero Schierabile (opzione contrattuale): per far fronte alle esigenze di volta in volta rappresentate dalla Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva la facoltà di attivare n. 1 (uno) elicottero secondario, avente le caratteristiche indicate all'Art. 9, per l'eventuale impiego facoltativo, con possibilità di

schieramento in via continuativa, anche in periodi diversi e non continuativi, per un massimo di 90 giorni di ciascun anno di durata del servizio, con possibile attivazione per tutta la durata del contratto principale e dell'eventuale proroga dello stesso. L'utilizzo eventuale rientra nel monte ore definito per l'elicottero principale. La durata minima di schieramento del presente mezzo è pari a 5 giorni naturali e consecutivi. Le condizioni e le modalità di attivazione sono definite al successivo Art. 10.

Mezzi e servizi aggiuntivi facoltativi (opzione contrattuale): qualora l'operatore economico offra in sede di gara mezzi e/o servizi aggiuntivi facoltativi tra cui: (n. 1 (uno) elicottero bimotore, n. 1 (uno) drone dotato di termocamera e n. 1 (uno) elicottero leggero per ricognizione) gli stessi potranno essere attivati come esercizio di opzione contrattuale ed i relativi costi saranno imputati a valere sulle somme previste al punto 3 della successiva Tabella 2;

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del Codice dei Contratti.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad €5.768.956,52, al netto di Iva, così suddiviso:

Tabella 2

1	Importo complessivo (A+B)	€ 2.306.634,00
2	Importo per l'opzione di proroga	€ 1.537.756,00
3	Importo delle opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Secondo Elicottero Schierabile • Mezzi e servizi aggiuntivi facoltativi 	€ 963.073,77
4	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 961.492,75
5	Valore globale stimato	€ 5.768.956,52

ART. 5. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo di contratto, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si considera la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati della città di Venezia, relativo al mese di presentazione dell'offerta.

ART. 6. STRUTTURA REGIONALE DI RIFERIMENTO E SALA OPERATIVA

La struttura regionale di riferimento per l'IA del servizio aereo descritto al precedente Art. 2 è la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale.

Alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale compete la gestione ordinaria dei rapporti contrattuali con l'IA, salvo variazioni che verranno comunicate all'IA.

L'intervento degli aeromobili verrà richiesto dalla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale esclusivamente attraverso il COR - AIB che coordinerà le operazioni fino alla loro conclusione.

ART. 7. AMBITO OPERATIVO

L'operatività richiesta dal presente Capitolato d'Oneri dovrà essere garantita sull'intero territorio regionale e zone limitrofe, in quest'ultimo caso in funzione delle necessità operative determinate da interventi nelle aree prossime al confine geografico regionale. L'ambito operativo potrà essere esteso anche ad attività al di fuori dei confini regionali, previa formale richiesta da parte delle strutture di cui all'Art. 6.

In sede di presentazione dell'offerta l'impresa partecipante dovrà dichiarare di aver preso cognizione della morfologia, orografia ed idrografia del territorio regionale del Veneto e di aver acquisito conoscenza delle condizioni, anche del territorio montano regionale, e di tutte le caratteristiche e circostanze generali e particolari di natura topografica, compresi gli ostacoli artificiali, che possono aver incidenza e rilevanza ai fini delle operazioni di intervento, nonché della dislocazione delle infrastrutture aeroportuali pubbliche e private utilizzabili all'occorrenza. La dichiarazione dovrà riportare l'impegno dell'impresa ad aggiornare il proprio Manuale Operativo con l'inserimento delle abilitazioni necessarie all'operatività richiesta con il presente servizio.

Per quanto sopra l'Impresa Partecipante, in caso di aggiudicazione, provvede ad aggiornare il proprio Manuale Operativo (OM) e in sede di verifica dei requisiti di aggiudicazione si impegna a trasmettere all'Amministrazione aggiudicataria copia della nota di trasmissione all'ENAC dell'emendamento al Manuale delle Operazioni con le modifiche introdotte e successivamente copia della nota ENAC di approvazione se prevista.

ART. 8. BASI OPERATIVE, RIFORNIMENTO CARBURANTE E RETE DEI PUNTI D'ACQUA

Per l'elicottero principale, come indicato all'Art. 9 comma 1, la base di schieramento sarà normalmente la **Base Operativa AIB di Sospirolo (BL)**, messa a disposizione dalla Regione Veneto, per lo schieramento continuo del mezzo aereo principale e del relativo personale a partire dal 15 gennaio e fino al 15 settembre di ciascun anno di durata del servizio, ovvero per lo schieramento continuativo dei mezzi aggiuntivi al di fuori del suddetto periodo. Tale base dovrà essere asservita, a spese e cura dell'IA, per tipo di elicottero previsto e tipologia d'impiego di cui al presente Capitolato d'Oneri, ad elisuperficie secondo quanto previsto dal D.M. 01-02-2006.

Qualora l'IA lo richieda, per l'alloggiamento del personale richiesto per l'espletamento del servizio, ovvero n. 1 pilota e n. 1 *task specialist*, verrà messo a disposizione dalla Regione Veneto presso la suindicata Base Operativa AIB l'alloggio di servizio, così come disciplinato dall'Allegato 1 al presente Capitolato.

L'IA potrà comunque mettere a disposizione ulteriori basi operative aggiuntive facoltative, che in base alla localizzazione geografica andranno a costituire elementi per l'attribuzione di punteggio in sede di presentazione dell'offerta tecnica, secondo quanto indicato all'Art. 18 del Disciplinare di Gara.

Per l'elicottero aggiuntivo la base di provenienza viene decisa dall'IA.

Il COR – AIB in ogni caso può richiedere una diversa allocazione dei mezzi, di cui all'Art. 9, e lo schieramento temporaneo dei mezzi aerei impiegati anche presso un'altra Base dell'IA, se presente, oppure presso una delle seguenti basi:

a) Elisuperfici di supporto logistico (ESL) a disposizione della regione:

- “COP di Caprino Veronese (VR)”;
- “COP di Crespano del Grappa (TV)”;
- “COP di Vittorio Veneto (TV)”;
- “COP di Velo d'Astico(VI)”;
- “COP di Porto Viro (RO)”.

b) Altre elisuperfici aggiuntive facoltative eventualmente offerte dall'IA in sede di gara.

Le modalità ed i luoghi di schieramento verranno concordati dall'Amministrazione Regionale con l'IA.

In sede di presentazione dell'offerta l'Impresa offerente dichiara nella domanda di aver preso visione, mediante sopralluogo obbligatorio, della "Base operativa AIB", della sua dislocazione e della morfologia.

In caso di aggiudicazione l'IA dovrà provvedere a inserire nel Manuale delle Operazioni presentato all'ENAC la Base Operativa AIB, secondo la normativa in vigore e le disposizioni specifiche eventualmente previste dall'ENAC, e trasmettere all'Amministrazione Regionale, antecedentemente alla stipula del contratto, la predetta dichiarazione di rispondenza e la copia della comunicazione all'ENAC dell'emendamento al Manuale delle Operazioni con le modifiche introdotte con l'inserimento della base.

L'esecuzione degli eventuali lavori di adeguamento, per i quali l'Amministrazione regionale deve rilasciare l'autorizzazione, sarà a cura dell'IA. Le relative spese restano a totale carico dell'IA e la Regione del Veneto non effettuerà alcun rimborso, comprese le eventuali spese per il ripristino delle condizioni iniziali dei luoghi alla conclusione del servizio che l'IA è tenuta ad eseguire.

Nella domanda l'impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione dell'appalto e prima dell'avvio del servizio:

- il relativo Contratto di comodato d'uso;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), il cui schema generale viene allegato al presente Capitolato e che verrà integrato con le prescrizioni specifiche dalla struttura regionale che ha in gestione le basi regionali;
- il verbale di consegna dei beni regionali, compreso l'Allegato 1 al presente Capitolato.

L'IA si impegna ad assicurare la presenza presso la Base Operativa AIB o altro sito di schieramento temporaneo, del personale di seguito elencato, assumendosi ogni responsabilità in relazione ad assenze ingiustificate ed alle conseguenze che si possono verificare per lo svolgimento del servizio e secondo le specifiche di cui all'Art. 10:

- **1 (un) pilota,**
- **1(un) task specialist.**

L'IA è tenuta a comunicare all'Amministrazione regionale prima dell'avvio del servizio e successivamente con cadenza periodica, non superiore a 3 mesi, i turni del personale impiegato nel presente servizio con i relativi numeri di telefono e indirizzo e-mail, nonché eventuali altre modalità per il contatto e la richiesta di intervento.

In ogni caso gli apparecchi per le comunicazioni telefoniche dovranno essere efficienti, attivi e presidiati durante gli orari di svolgimento dell'attività inerente il presente servizio aereo, per tutti i giorni dell'anno.

Presso il Centro Operativo Polifunzionale di Sospirolo (BL), Base Operativa AIB, nonché presso le elisuperfici di supporto logistico indicate al punto a) l'IA potrà, con oneri a proprio carico e di concerto con l'Amministrazione Regionale, garantire lo stoccaggio e la disponibilità di combustibile, mediante idoneo serbatoio di capienza inferiore a 1.000lt, in regola con le leggi sulla sicurezza e con le normative fiscali vigenti, per il rifornimento degli elicotteri.

Qualora la distanza del teatro delle operazioni dei mezzi aerei impiegati al più vicino punto di rifornimento carburante individuato dall'IA tra i siti di cui ai punti a) e b), la Base Operativa AIB o altre eventuali strutture convenzionate con l'IA, sia indicativamente superiore ai 15' di volo, l'IA dovrà mettere a disposizione adeguati mezzi logistici a terra dedicati al rifornimento che garantiscano la continuità e la tempestività delle operazioni. Tali mezzi dovranno comunque garantire l'intervento in zona operazioni nel tempo massimo di tre (3) ore dall'inizio dell'impiego del mezzo aereo.

Spetta all'IA la verifica ed il rispetto della normativa riguardante l'acquisto, lo stoccaggio, l'uso ed il trasporto del carburante, in particolare per le norme antincendio, sia nella Base Operativa AIB che durante gli spostamenti sul territorio regionale, nonché la vigilanza e la custodia dei propri mezzi aerei, terrestri, attrezzature ed equipaggiamenti, inclusi i serbatoi di carburante, presenti presso le elisuperfici di supporto logistico quando l'elicottero staziona presso tali siti, in accordo con quanto previsto dal successivo Art. 18 in materia di cooperazione per la prevenzione e protezione dai rischi da interferenze.

L'Amministrazione Regionale non risponderà di eventuali ammanchi, danneggiamenti o furti, di qualsiasi natura o per qualsiasi causa, dei materiali ed attrezzi dell'IA.

L'insorgenza degli incendi boschivi, spesso in zone inaccessibili e con scarse risorse idriche, impone la creazione e gestione di una rete di punti d'acqua, con lo scopo di assicurare un costante rifornimento ai mezzi aerei e terrestri chiamati allo spegnimento, quali ad esempio: invasi naturali, artificiali, vasche antincendio, vasche private ad uso agricolo o industriale, ecc. La stazione appaltante fornirà, prima dell'avvio del servizio, la rete dei punti d'acqua fissi individuati dalla Regione del Veneto. Su richiesta dell'IA l'Amministrazione Regionale potrà fornire ulteriore materiale informativo costituito da altri riferimenti geografici e foto.

Il personale in servizio dell'IA, chiamato ad intervenire durante le emergenze, provvederà ad accertare, prima del loro utilizzo, le condizioni di agibilità dei punti d'acqua, prossimi all'incendio, che necessitano di essere impiegati, avvalendosi anche delle informazioni che possono essere fornite dal personale regionale presente a terra. Qualora non si ravvisino elementi di impedimento, il personale dell'IA si coordinerà con il personale regionale presente a terra per stabilire le modalità operative.

Se del caso, a conclusione dell'intervento antincendio, l'IA è tenuta a predisporre una specifica relazione con indicazione delle eventuali non conformità ravvisate per i punti d'acqua e delle possibili azioni correttive, inclusi eventuali suggerimenti migliorativi riferiti ai casi specifici esaminati.

L'elenco dei siti costituenti la rete regionale dei punti d'acqua potrà essere aggiornato, dall'Amministrazione Regionale, nel periodo di decorrenza del contratto, in tale caso ne verrà data comunicazione all'IA del servizio.

Restano a carico dell'Amministrazione Regionale il mantenimento dell'agibilità dei luoghi delle elisuperfici, non messe a disposizione dall'IA, e dei siti della rete dei punti d'acqua anche se appartenenti ad altri soggetti pubblici o privati.

ART. 9. ELICOTTERI RICHIESTI PER IL SERVIZIO E PERIODI DI OPERATIVITÀ

Il numero degli elicotteri da impiegare per il servizio e i periodi di operatività sono i seguenti:

1. Elicottero principale:

n. 1 (uno) elicottero con le caratteristiche indicate dall'Art. 17, a disposizione e schierato in via continuativa nel periodo dal 15 gennaio al 15 settembre inclusi (8 mesi), di ciascun anno di durata del servizio, utilizzabile fino ad un tetto massimo di tempo di volo, definito nella misura di 180 ore volo per ciascun anno di durata del servizio.

Si precisa che il monte ore complessivo (i.e., 180 ore/anno * 3 anni = 540 ore) viene in ogni caso calcolato sull'intera durata dell'appalto indipendentemente dalle ore di effettivo volato relativo a ciascuna annualità.

Per l'impiego del mezzo aereo di cui al presente punto 1, richiesto alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale da strutture o agenzie regionali per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, è stabilito un impiego massimo di 10 ore volo per ciascun anno di durata del servizio, comprese nel suindicato monte ore complessivo.

2. Secondo Elicottero Schierabile (opzione contrattuale):

n. 1 (uno) elicottero con le caratteristiche indicate dall'Art. 17, per l'eventuale impiego facoltativo, con possibilità di schieramento in via continuativa, anche in periodi diversi e non continuativi, per un massimo di 90 giorni di ciascun anno di durata del servizio, per far fronte alle esigenze di volta in volta rappresentate dalla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, il cui utilizzo eventuale rientra nel monte ore definito per l'elicottero principale di cui al punto 1. La durata minima di schieramento del presente mezzo è pari a 5 giorni naturali e consecutivi.

3. Elicottero aggiuntivo:

n. 1 (uno) elicottero con le caratteristiche indicate dall'Art. 17, per l'eventuale impiego facoltativo durante tutto l'anno, utilizzabile fino ad un tetto massimo di tempo di volo definito nella misura di 50 ore volo per ciascun anno di durata del servizio. Si precisa che il monte ore complessivo (i.e., 50 ore/anno * 3 anni = 150 ore) viene in ogni caso calcolato sull'intera durata dell'appalto indipendentemente dalle ore di effettivo volato relativo a ciascuna annualità.

Per l'impiego del mezzo aereo di cui al presente punto 3, richiesto alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale da strutture o agenzie regionali per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, è stabilito un impiego massimo di 10 ore volo per ciascun anno di durata del servizio, comprese nel suindicato monte ore complessivo.

4. Elicottero sostitutivo:

L'IA dovrà garantire la sostituzione nei casi di avaria, fermo tecnico per manutenzione non programmata degli elicotteri di cui ai commi precedenti, con aeromobili aventi le stesse caratteristiche o superiori.

ART. 10. CONDIZIONI E MODALITÀ D'ATTIVAZIONE

Lo svolgimento del servizio e l'attivazione degli elicotteri avverranno con le seguenti modalità:

a) ELICOTTERO PRINCIPALE (Art. 9 – punto 1):

è richiesta la presenza continua in servizio dell'elicottero presso la Base AIB, nell'arco di tempo compreso con operatività effettiva fra le effemeridi giornaliere. Il relativo personale dovrà in qualunque caso garantire la reperibilità e la capacità di intervento entro 30 minuti dalla richiesta di attivazione, come di seguito specificato. Le richieste di intervento comprendenti l'ordine di decollo verranno formulate dal COR – AIB di cui all'Art. 6 via telefono e via e-mail, utilizzando un modulo specifico, con le seguenti modalità:

- comunicazione telefonica di pre-allertamento, con indicazione dell'ubicazione della zona del probabile intervento;
- comunicazione telefonica di conferma di intervento;
- e-mail di richiesta di intervento trasmesso alla sede dell'IA (alla Capogruppo in caso di ATI) e alla base di schieramento o di rischieramento degli aeromobili; se presso il luogo di stazionamento dell'elicottero non è possibile la trasmissione di una e-mail, il pilota può verificare la richiesta di attivazione con una delle seguenti modalità:
 - o raccordandosi telefonicamente direttamente con il responsabile delle operazioni;
 - o verificando telefonicamente il ricevimento dell'e-mail presso la propria sede (sede dell'IA);
 - o richiedendo telefonicamente la conferma di intervento al responsabile operativo della propria impresa che contatterà eventualmente il responsabile delle operazioni.

A seguito della richiesta formalizzata via e-mail, l'IA si impegnerà a far decollare l'elicottero, per recarsi sul luogo di prima destinazione, entro 30 (trenta) minuti, fermo restando i tempi necessari per lo svolgimento delle procedure di controllo pre-volo e avviamento motore, riportate nel pertinente Manuale di Volo.

I tempi comprendono il tempo di volo necessario per il rientro, fatte salve particolari condizioni ambientali ed orografiche tali da condizionare la sicurezza delle operazioni.

Per le attività programmate il servizio verrà svolto secondo le indicazioni operative fornite di volta in volta dall'Amministrazione Regionale.

b) SECONDO ELICOTTERO SCHIERABILE (Art. 9 – punto 2) – opzione contrattuale –

Il mezzo ed il relativo personale dovrà essere dislocato presso una delle basi dell'IA o Elisuperfici di cui all'Art. 8, individuata dall'Amm.ne Regionale, entro un tempo massimo di 48 ore della richiesta, formulata dal COR – AIB di cui all'Art. 6, tramite richiesta al Direttore Operativo dell'IA.

A seguito della richiesta di esercizio dell'opzione contrattuale l'IA si impegnerà a schierare un elicottero ed il relativo equipaggio entro 48 ore. Il rifornimento di carburante sarà da effettuarsi nelle modalità e nei siti indicati dall'IA secondo quanto indicato all'Art. 8

Le modalità di attivazione del mezzo, una volta schierato, sono analoghe a quanto riportato al presente Articolo lett. a) per l'elicottero principale.

c) ELICOTTERO AGGIUNTIVO (Art. 9 – punto 3):

n. 1 elicottero aggiuntivo può essere richiesto durante tutto l'arco dell'anno, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Regionale, in tutte le situazioni in cui non risulti sufficiente l'elicottero principale o nei periodi in cui quest'ultimo non è schierato. La base di provenienza viene decisa dall'Aggiudicatario il quale dovrà tener conto delle condizioni e dei tempi di attivazione di seguito descritti.

Le richieste di intervento comprendenti l'ordine di decollo verranno formulate dal COR – AIB di cui all'Art. 6, con le seguenti due modalità:

Situazioni di emergenza:

- telefonata di pre-allertamento e di conferma di intervento indirizzata alla sede dell'Aggiudicatario (alla Capogruppo in caso di ATI) o al referente del servizio AIB dell'IA per la Regione del Veneto, come definito all'Art. 18, o al suo sostituto, con indicazione del luogo di prima destinazione e delle altre informazioni necessarie; l'IA fornirà le informazioni sulla base di provenienza del mezzo aereo, il nominativo ed il numero di telefono del pilota e del *task specialist* ed altre informazioni necessarie;
- e-mail di richiesta di intervento trasmesso alla sede dell'Aggiudicatario (alla Capogruppo in caso di ATI ed eventualmente anche ad altra sede concordata con la telefonata di pre-allertamento), che specifica anche il luogo di prima destinazione.

A seguito della richiesta via e-mail l'IA deve garantire l'arrivo del mezzo aereo sul luogo di prima destinazione entro il tempo massimo di 120 (centoventi) minuti dalla richiesta se disponibili prima del tramonto, oppure la mattina successiva alla richiesta con decollo alle effemeridi, con a bordo la quantità di carburante necessaria a garantire la completa ed immediata operatività fino al necessario rifornimento da effettuarsi nelle modalità e nei siti indicati dall'IA secondo quanto indicato all'Art. 8. Le richieste di intervento, comprendenti l'ordine di decollo, forniranno indicazioni anche sul luogo di prima destinazione che può coincidere o meno con la zona dell'intervento.

Situazioni programmate:

- telefonata di avviso alla sede dell'Aggiudicatario, con indicazione delle attività da svolgere e delle altre informazioni necessarie;
- e-mail di richiesta di intervento.

L'Aggiudicatario deve garantire, a decorrere dal giorno successivo dalla richiesta, l'arrivo sul luogo di prima destinazione entro l'ora indicata nella richiesta stessa.

In entrambi i casi di cui alle modalità su elencate l'Aggiudicatario deve garantire, se richiesta formalmente via e-mail dall'Amministrazione Regionale, la disponibilità dell'elicottero aggiuntivo anche nei giorni successivi a quello dell'attivazione. Tale richiesta può essere contestuale o successiva all'attivazione, in dipendenza dell'andamento degli interventi. La base temporanea di schieramento verrà indicata fra quelle previste all'Art. 8. In tal caso, nei giorni successivi a quello dell'attivazione, lo svolgimento del servizio e l'attivazione dell'elicottero dovranno avvenire con le modalità e nei tempi indicati al punto a) del presente articolo, ossia come per l'elicottero principale.

d) ELICOTTERO SOSTITUTIVO (Art. 9 – punto 4):

l'IA è tenuta ad informare tempestivamente il COR-AIB e a provvedere all'avvicendamento, senza alcuna spesa ulteriore per l'Amministrazione, dell'elicottero principale o dell'aggiuntivo se attivato, con l'elicottero sostitutivo entro 180 minuti dal verificarsi delle cause che determinano la necessità di avvicendamento, tenendo comunque a disposizione un ulteriore mezzo aereo sostitutivo per garantire, in caso di necessità, l'avvicendamento dell'altro mezzo.

e) MEZZI E SERVIZI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI

Eventuali mezzi aggiuntivi facoltativi offerti dall'IA in sede di presentazione dell'offerta potranno essere richiesti durante tutto l'arco dell'anno, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Regionale, in tutte le situazioni in cui non risulti sufficiente l'elicottero principale o gli altri mezzi aerei coinvolti, o qualora

emergano specifiche necessità operative. La base di provenienza viene decisa dall'Aggiudicatario il quale dovrà tener conto delle condizioni e dei tempi di attivazione di seguito descritti.

Le richieste di intervento comprendenti l'ordine di decollo verranno formulate dal COR – AIB di cui all'Art. 6, con le seguenti due modalità:

Situazioni di emergenza:

- telefonata di pre-allertamento e di conferma di intervento indirizzata alla sede dell'Aggiudicatario (alla Capogruppo in caso di ATI) o al referente del servizio AIB dell'IA per la Regione del Veneto, come definito all'Art. 18, o al suo sostituto, con indicazione del luogo di prima destinazione e delle altre informazioni necessarie; l'IA fornirà le informazioni sulla base di provenienza del mezzo aereo, il nominativo ed il numero di telefono del pilota e del *task specialist* ed altre informazioni necessarie;
- e-mail di richiesta di intervento trasmesso alla sede dell'Aggiudicatario (alla Capogruppo in caso di ATI ed eventualmente anche ad altra sede concordata con la telefonata di pre-allertamento), che specifica anche il luogo di prima destinazione.

A seguito della richiesta via e-mail l'IA deve garantire l'arrivo del mezzo aereo sul luogo di prima destinazione entro il tempo massimo di 120 (centoventi) minuti dalla richiesta se disponibili prima del tramonto, oppure la mattina successiva alla richiesta con decollo alle effemeridi, con a bordo la quantità di carburante necessaria a garantire la completa ed immediata operatività fino al necessario rifornimento da effettuarsi nelle modalità e nei siti indicati dall'IA secondo quanto indicato all'Art. 8. Le richieste di intervento, comprendenti l'ordine di decollo, forniranno indicazioni anche sul luogo di prima destinazione che può coincidere o meno con la zona dell'intervento.

Situazioni programmate:

- telefonata di avviso alla sede dell'Aggiudicatario, con indicazione delle attività da svolgere e delle altre informazioni necessarie;
- e-mail di richiesta di intervento.

L'Aggiudicatario deve garantire, a decorrere dal giorno successivo dalla richiesta, l'arrivo sul luogo di prima destinazione entro l'ora indicata nella richiesta stessa.

In entrambi i casi di cui alle modalità su elencate l'Aggiudicatario deve garantire, se richiesta formalmente via e-mail dall'Amministrazione Regionale, la disponibilità del mezzo aggiuntivo facoltativo anche nei giorni successivi a quello dell'attivazione. Tale richiesta può essere contestuale o successiva all'attivazione, in dipendenza dell'andamento degli interventi. La base temporanea di schieramento verrà indicata fra quelle previste all'Art. 8. In tal caso, nei giorni successivi a quello dell'attivazione, lo svolgimento del servizio e l'attivazione dell'elicottero dovranno avvenire con le modalità e nei tempi indicati al punto a) del presente articolo, ossia come per l'elicottero principale.

Mezzi e servizi aggiuntivi facoltativi diversi dai mezzi aerei, saranno attivati nei termini e secondo modalità concordate di volta in volta tra le parti.

In caso di inadempienze alle disposizioni del presente articolo troveranno applicazione le penalità di cui al successivo Art. 21.

ART. 11. COMPUTO DEI TEMPI DI VOLO

I tempi di volo si calcolano in minuti primi. Il corrispettivo è calcolato in relazione ai tempi effettivi di volo, necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, indicate all'Art. 2, formalmente richieste dal COR – AIB, indicata all'Art. 6 del presente Capitolato d'Oneri.

Non verranno conteggiati i maggiori tempi di volo determinati da carenze organizzative o errori dell'IA o del proprio personale, oppure in caso di sostituzione dei mezzi in servizio per avaria, per turnazioni periodiche o per altre necessità dell'IA, inclusi i voli officina ed i voli di controllo, anche da parte delle autorità preposte, i quali vanno comunicati all'Amministrazione Regionale con congruo anticipo.

I tempi di volo vanno conteggiati dall'accensione allo spegnimento del motore, come risultante dal quaderno tecnico di bordo (HTL).

Si distinguono i seguenti casi:

- a. elicottero principale, indicato al punto 1) dell'Art. 9:

i tempi di volo verranno conteggiati con partenza dalla base di schieramento, di cui all'Art. 8, e ritorno alla stessa o ad altra base di cui al medesimo articolo, in caso di rischieramento temporaneo;

- b. secondo elicottero schierabile (opzionale), indicato al punto 2) dell'Art. 9:
nel giorno dell'attivazione e/o termine attività di elicooperazione i tempi verranno conteggiati a partire dal luogo di prima destinazione. Non verranno conteggiati i tempi di volo per il raggiungimento della base di destinazione. Viene altresì riconosciuta la quota giornaliera prevista per lo schieramento in via continuativa di importo pari ad un trentesimo del prezzo fisso mensile - Prezzo B, di cui al successivo Art. 14
- c. elicottero aggiuntivo, indicato al punto 3) dell'Art. 9:
nel giorno dell'attivazione i tempi verranno conteggiati a partire dal luogo di prima destinazione. Non verranno conteggiati i tempi di volo per il raggiungimento della zona di prima destinazione.
In caso di permanenza in servizio dell'elicottero anche nei giorni successivi a quello dell'attivazione, i tempi di volo verranno conteggiati con partenza dalla base di schieramento temporaneo, compresa fra quelle indicate all'Art. 8, e ritorno alla stessa. Non verranno conteggiati i tempi di volo per il rientro, a fine servizio, alla propria base dalla zona di prima destinazione o dalla base di schieramento temporaneo.
Viene altresì riconosciuta la quota giornaliera prevista per lo schieramento in via continuativa di importo pari ad un trentesimo del prezzo fisso mensile - Prezzo B, di cui al successivo Art. 14. In ogni caso, dopo il primo schieramento del mezzo, verranno conteggiati i tempi di volo per il rischieramento presso una delle basi fra quelle elencate all'Art. 8 o in un'altra località per le necessità relative all'oggetto dell'appalto.
- d. Mezzi e servizi aggiuntivi facoltativi offerti dall'IA:
nel giorno dell'attivazione i tempi verranno conteggiati a partire dal luogo di prima destinazione. Non verranno conteggiati i tempi di volo per il raggiungimento della zona di prima destinazione.
In caso di permanenza in servizio dell'elicottero anche nei giorni successivi a quello dell'attivazione, i tempi di volo verranno conteggiati con partenza dalla base di schieramento temporaneo, compresa fra quelle indicate all'Art. 8, e ritorno alla stessa. Non verranno conteggiati i tempi di volo per il rientro, a fine servizio, alla propria base dalla zona di prima destinazione o dalla base di schieramento temporaneo. In caso di schieramento temporaneo richiesto dal COR – AIB, viene altresì riconosciuta la quota giornaliera prevista per lo schieramento in via continuativa di importo pari ad un trentesimo del prezzo fisso mensile - Prezzo B, di cui al successivo Art. 14.

ART. 12. COLLEGAMENTI RADIO

Per i collegamenti TBT (terra-bordo-terra), come indicato con circolare COAU (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile) n. 1518/253 del 13 ottobre 1995 con oggetto “Assegnazione frequenze per i collegamenti Terra-Bordo-Terra” - Riferimento: fgl. AV/TO/330/008531 del 20 sett. 1995, dovranno essere utilizzate esclusivamente le frequenze assegnate seguenti: 122,35 MHz fino ad un'altitudine di 4.000 ft., 122,15 MHz fino ad un'altitudine di 10.000 ft., 141,10 MHz e 142,50 MHz.

ART. 13. RIEPILOGO ATTIVITÀ SVOLTE

Per ogni intervento richiesto dal COR – AIB di cui all'Art. 6 dovrà essere compilato un rapportino di volo in duplice copia, individuato da un numero progressivo, che deve contenere le seguenti indicazioni:

- estremi indicativi dell'impresa;

- luogo e data;
- numero del rapporto di volo;
- base di stazionamento/località di partenza;
- tipo e marche dell'elicottero;
- pilota e *task specialist* impiegati;
- località ed ora di partenza;
- località ed ora di arrivo;
- descrizione e oggetto del volo;
- tempo di volo;
- tempo totale della missione.

Il rapporto di volo dovrà essere firmato dal pilota o dal *task specialist* dell'IA nonché dal DOS regionale o suo delegato.

L'IA dovrà inviare mensilmente alla Struttura regionale di riferimento indicata all'Art. 6, a mezzo e-mail e/o pec, il riepilogo delle attività svolte da ciascuno degli elicotteri utilizzati con l'indicazione di:

- data;
- tipo e marche dell'elicottero;
- pilota impiegato;
- località di partenza e di arrivo;
- descrizione del volo (distinguendo fra: trasferimento, intervento antincendio e ricognizione);
- tempo di ogni singolo volo e tempo totale delle missioni svolte nel mese;
- computo del corrispettivo totale del mese.

Il riepilogo di cui sopra dovrà essere corredato da copia dei relativi rapporti di volo.

ART. 14. COMPENSO PER IL SERVIZIO

L'Amministrazione Regionale corrisponderà all'IA un compenso per il servizio fornito, ai seguenti prezzi offerti dall'IA in sede di presentazione dell'offerta:

- **Prezzo A:** prezzo per ora di volo effettivo offerto dell'elicottero principale (Art. 9 punto 1) o del secondo elicottero schierabile opzionale (Art. 9 punto 2);
- **Prezzo B:** prezzo fisso mensile offerto dell'elicottero principale (Art. 9 punto 1). Tale prezzo, parametrato su base giornaliera (1/30 del prezzo mensile), è applicato anche al pagamento del prezzo fisso per giornata di schieramento presso una delle basi identificate dalla stazione appaltante di cui all'Art. 8, relativo al secondo elicottero schierabile opzionale (Art. 9 punto 2). Lo stesso prezzo, parametrato su base giornaliera (1/30 del prezzo mensile), è applicato anche al pagamento del prezzo fisso per giornata dell'elicottero aggiuntivo (Art. 9 punto 3);
- **Prezzo C:** prezzo per ora di volo effettivo offerto per l'elicottero aggiuntivo (Art. 9 punto 3);
- **Prezzo D:** prezzo per minuto di volo offerto relativo ad un elicottero bimotore (mezzo aggiuntivo facoltativo);
- **Prezzo E:** prezzo per minuto di volo offerto relativo ad un drone dotato di termocamera (mezzo aggiuntivo facoltativo);
- **Prezzo F:** prezzo per minuto di volo offerto relativo ad un elicottero leggero per ricognizione (mezzo aggiuntivo facoltativo).

Le voci **Prezzo A, B e C** costituiscono i prezzi unitari che serviranno da base per il calcolo del compenso per il servizio principale, come di seguito indicato, che verranno riportati nel contratto.

Le voci **Prezzo D, E ed F** andranno specificate nell'offerta economica qualora l'impresa partecipante/ATI abbia previsto i relativi mezzi facoltativi nella propria offerta tecnica.

Eventuali oneri imprevisti o aggiuntivi relativi alle prestazioni oggetto dell'appalto non potranno essere invocati dall'IA quale fonte di ulteriore riconoscimento economico rispetto al prezzo di aggiudicazione.

I compensi verranno corrisposti dall'Amministrazione Regionale con le seguenti modalità:

- a) elicottero principale indicato al punto 1) dell'Art. 9:
- 1- per ogni minuto effettivo di volo dell'elicottero equipaggiato con le dotazioni richieste, calcolato con le modalità indicate all'Art. 11, verrà corrisposto un importo pari ad un sessantesimo del prezzo per ora di volo effettivo - Prezzo A;
 - 2- per i periodi di non utilizzo, per il fermo macchina, per la stabile permanenza del personale di cui al precedente Art. 8 presso la base di schieramento e la costante disponibilità della struttura operativa, inclusa la tenuta a disposizione degli elicotteri aggiuntivo e sostitutivo, verrà corrisposto:
 - un importo pari al totale prezzo fisso mensile - Prezzo B, nel caso di presenza in servizio per l'intero mese;
 - un importo pari ad un trentesimo del prezzo fisso mensile- Prezzo B, moltiplicato per i giorni di effettiva presenza in servizio, nel caso di presenza in servizio per frazioni di mese;
 - 3- l'attività di volo massima richiesta all'elicottero principale è pari a 540 ore per il triennio di validità del contratto principale e tale valore è indicato nell'offerta economica; il valore viene automaticamente incrementato di 15 ore per ciascun mese di servizio che venga richiesto in più, in caso di esercizio delle opzioni indicate all'Art. 4;
 - 4- per ogni minuto effettivo di volo dell'elicottero equipaggiato con le dotazioni richieste, calcolato con le modalità indicate all'Art. 11, relativo ad attività di volo richieste da strutture o agenzie regionali, verrà corrisposto un importo pari ad un sessantesimo del prezzo per ora di volo effettivo - Prezzo A, analogamente a quanto previsto al punto 1 del presente comma.
- b) secondo elicottero schierabile, indicato al punto 2) dell'Art. 9 – opzione contrattuale:
- 1- per ogni minuto effettivo di volo dell'elicottero equipaggiato con le dotazioni richieste, calcolato con le modalità indicate all'Art. 11, verrà corrisposto un importo pari ad un sessantesimo del prezzo per ora di volo effettivo - Prezzo A;
 - 2- per i periodi di non utilizzo, per il fermo macchina, per la stabile permanenza del personale di cui al precedente Art. 8 presso la base di schieramento e la costante disponibilità della struttura operativa, inclusa la tenuta a disposizione degli elicotteri aggiuntivo e sostitutivo, verrà corrisposto:
 - un importo pari al totale prezzo fisso mensile - Prezzo B, nel caso di presenza in servizio per un intero mese;
 - un importo pari ad un trentesimo del prezzo fisso mensile- Prezzo B, moltiplicato per i giorni di effettiva presenza in servizio;
 - 3- l'attività di volo richiesta al secondo elicottero schierabile per un massimo di 90 giorni, anche in più periodi non continuativi nell'arco dell'anno è opzionale, tuttavia, in caso di utilizzo l'attività di volo è compresa nel monte ore destinato all'elicottero principale di cui alla precedente let. a).
- Al fine di definire i limiti di impiego del mezzo si precisa che le eventuali richieste di schieramento opzionale sono limitate a 270 giorni nel triennio di validità del contratto principale, valore che viene automaticamente incrementato di 7,5 giorni per ciascun mese di servizio che venga richiesto in più, in caso di esercizio delle opzioni indicate all'Art. 4.
- c) elicottero aggiuntivo indicato al punto 3) dell'Art. 9:
- 1- per ogni minuto effettivo di volo dell'elicottero equipaggiato con le dotazioni richieste, calcolato con le modalità indicate all'Art. 11, verrà corrisposto un importo pari ad un sessantesimo del prezzo per ora di volo effettivo - Prezzo C;
 - 2- per il trasferimento dei mezzi ad inizio e fine servizio, ossia rispettivamente per il raggiungimento della zona di prima destinazione indicata nella richiesta di intervento ed il ritorno da tale zona, o dalla base di schieramento, alla località di provenienza a conclusione dell'intervento antincendio, non verrà corrisposto alcun valore;
 - 3- per la pronta dislocazione, per la stabile permanenza presso la zona di destinazione e/o base di schieramento temporaneo del personale di cui al precedente Art. 8 e la costante disponibilità della

- struttura operativa nel giorno di richiesta d'intervento dell'elicottero, verrà corrisposto un importo pari ad un trentesimo del prezzo fisso mensile - Prezzo B;
- 4- nel caso di permanenza del mezzo nelle basi indicate all'Art. 8, o altra diversa allocazione concordata con l'Amministrazione regionale in particolari situazioni di emergenza, per uno o più giorni successivi a quello della richiesta d'intervento dell'elicottero, verrà corrisposto per i periodi di non utilizzo, per il fermo macchine, per la stabile permanenza del personale di cui al precedente Art. 8 e la costante disponibilità della struttura operativa, un importo fisso giornaliero pari ad un trentesimo del prezzo fisso mensile - Prezzo B;
 - 5- per ogni minuto effettivo di volo dell'elicottero equipaggiato con le dotazioni richieste, calcolato con le modalità indicate all'Art. 11, relativo ad attività di volo richieste da strutture o agenzie regionali, verrà corrisposto un importo pari ad un sessantesimo del prezzo per ora di volo effettivo - Prezzo C, analogamente a quanto previsto al punto 1 del presente comma.

L'attività di volo massima richiesta all'elicottero aggiuntivo è pari a 150 ore per il triennio di validità del contratto principale e tale valore è indicato nell'offerta economica, valore che viene automaticamente incrementato di 4,17 ore per ciascun mese di servizio che venga richiesto in più, in caso di esercizio delle opzioni indicate all'Art. 4. Viene riconosciuta, per ogni giornata di utilizzo dell'elicottero aggiuntivo di cui all'Art. 9, punto 3, il costo giornaliero previsto per lo schieramento in via continuativa del mezzo principale di importo pari ad un trentesimo del prezzo fisso mensile - Prezzo B. Ipotizzate n. 10 (valore non vincolante) giornate di intervento annuo per ogni anno di durata del servizio (30 nel triennio).

d) Mezzi e servizi aggiuntivi facoltativi offerti dall'IA:

- 1- per ogni minuto effettivo di volo dei mezzi offerti dall'IA, equipaggiati con le dotazioni richieste, calcolato con le modalità indicate all'Art. 11, verranno corrisposti i prezzi D, E ed F;
- 2- per il trasferimento dei mezzi ad inizio e fine servizio, ossia rispettivamente per il raggiungimento della zona di prima destinazione indicata nella richiesta di intervento ed il ritorno da tale zona, o dalla base di schieramento, alla località di provenienza a conclusione dell'intervento antincendio, non verrà corrisposto alcun valore;
- 3- nel caso di permanenza del mezzo nelle basi indicate all'Art. 8, o altra diversa allocazione concordata con l'Amministrazione regionale in particolari situazioni di emergenza, per uno o più giorni successivi a quello della richiesta d'intervento del mezzo, verrà corrisposto per i periodi di non utilizzo, per il fermo macchine, per la stabile permanenza del personale di cui al precedente Art. 8 e la costante disponibilità della struttura operativa, un importo fisso giornaliero pari ad un trentesimo del prezzo fisso mensile - Prezzo B;

I compensi sopra indicati comprendono il combustibile e gli oneri sostenuti per i rifornimenti di carburante secondo le modalità di cui all'Art. 8 nonché le spese relative agli elicotteri, ai mezzi terrestri, alle attrezzature, al personale, incluse le spese per la redazione aggiornamento ed applicazione dei piani di prevenzione e protezione antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro interna delle aziende, gli oneri assicurativi e fiscali, le eventuali tasse aeroportuali, le spese di gestione ordinaria, gli ammortamenti e quant'altro necessario per rendere completa la fornitura del servizio oggetto del presente Capitolato speciale, nel rispetto delle norme vigenti.

L'I.V.A. sugli importi suindicati è a carico dell'Amministrazione Regionale.

La richiesta d'intervento degli elicotteri sarà determinata dalle contingenti necessità dell'Amministrazione regionale ed il relativo tempo di impiego non potrà essere previsto a priori. L'Amministrazione regionale non garantisce alcun limite di tempo per l'impiego degli elicotteri ed il servizio si intende integralmente retribuito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo.

ART. 15. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
- b) **Ulteriori requisiti di idoneità professionale** previsti dalla normativa vigente:
1. Licenza di Trasporto Aereo Commerciale in corso di validità, rilasciata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e smi dall'Autorità Aeronautica competente;
 2. Certificato di Operatore Aereo (COA), in corso di validità, rilasciato ai sensi del Regolamento (UE) No 965/2012 del 5 ottobre 2012 e s.m.i. ed approvazione ad operare in ambiente ostile al di fuori delle aree congestionate (rif. CAT.POL.H.420 del Regolamento (UE) 965/2012) rilasciata dall'Autorità Aeronautica, valido per tutte le operazioni di cui all'Art. 2 non comprese nel COAN;
 3. Certificato di Operatore Aereo Antincendio (COAN) in corso di validità rilasciato dall'ENAC ai sensi del Regolamento ENAC "Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel Regolamento (UE) 965/2012" con Specifica delle Operazioni comprendente le seguenti tipologie di operazioni per gli aeromobili che saranno impiegati in operazioni antincendio, come applicabile:
 - a. osservazione e rilevamento incendi;
 - b. spargimento sostanze estinguenti e/o ritardanti;
 - c. trasporto di personale specialista antincendio (*task specialist*), direttamente associato alle attività di supporto alle operazioni;
 4. In alternativa a quanto richiesto al precedente punto è ammesso fino al 30 agosto 2018 il possesso di un Certificato di Operatore di Lavoro Aereo (COLA), con allegato Foglio Flotta riportante gli aeromobili che saranno impiegati nelle operazioni antincendio, in corso di validità rilasciato dall'ENAC ai sensi del Regolamento ENAC "Certificato di Operatore di Lavoro Aereo" con "Specifica delle Approvazioni" comprendente quali operazioni autorizzate le attività antincendio (o denominazione equivalente) per gli aeromobili che saranno impiegati in attività antincendio; in sede di verifica dei requisiti di aggiudicazione, se successiva al 30 agosto 2018, è obbligatorio il possesso del COAN, di cui al punto 3), a pena di esclusione dall'aggiudicazione.
 5. Nell'ipotesi di cui al precedente punto, copia della domanda di rilascio del COAN che deve avere data non successiva al 30/05/2018.
 6. Dichiarazione di cui all'Appendice 1 dell'Allegato III (Parte ORO) al Regolamento (UE) 965/2012 ed evidenza della sua presentazione alla Autorità Aeronautica competente, comprendente i seguenti tipi di operazioni specializzate (o espressioni equivalenti):
 - a. i voli diretti ad effettuare rilevamenti e osservazioni;
 - b. i voli diretti ad effettuare riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive;
 - c. i voli per trasporto di carichi esterni;
 7. Autorizzazione (FORM ENAC OPS 151) di cui al Regolamento (UE) 965/2012 emessa dall'Autorità Aeronautica competente relativa alle operazioni di trasporto carichi esterni con elicotteri ed area delle operazioni comprendente il territorio italiano e copia delle relative Procedure Operative Standard;
 8. Certificazione aziendale UNI EN ISO 9001/2008.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante equivalente documentazione purchè riconosciuta ufficialmente dalle autorità preposte alla sicurezza ed autorizzazione al volo in territorio italiano, ovvero, per quanto concerne la certificazione aziendale UNI EN ISO 9001/2008, dagli enti certificatori autorizzati.

Tutte le norme legislative, ed in particolare quelle aeronautiche, vengono citate solo a titolo meramente indicativo. Per tutte le voci relative a requisiti di tipo aeronautico, di sicurezza e di impiego, si deve intendere che l'Impresa (o il raggruppamento di imprese) concorrente deve dimostrare la completa aderenza a tutte le normative nazionali e comunitarie applicabili, in vigore al momento della emanazione del bando o che divenissero applicabili entro la data di aggiudicazione. Oltre a questo l'Impresa (o il raggruppamento di imprese) concorrente deve dichiarare espressamente che provvederà ad applicare tutte le normative che venissero emanate nel corso della validità dell'affidamento senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Regionale.

ART. 16. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 17. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di cui all'Art. 2, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli elementi riportati nel presente articolo costituiscono elementi tecnici minimi di sbarramento che il concorrente deve possedere ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesto l'assolvimento delle seguenti condizioni:

- Disponibilità minima di elicotteri e personale come di seguito indicato:
 - (a) disponibilità di elicotteri in numero non inferiore a 4 (quattro);
 - (b) disponibilità di piloti in numero non inferiore a 4 (quattro);
 - (c) disponibilità di *task specialists* in numero non inferiore a 4 (quattro).
- **ELICOTTERI:** elenco e caratteristiche degli elicotteri messi a disposizione per lo svolgimento dell'appalto, come di seguito indicato:

Caratteristiche tecniche (dichiarazione):

- (a) tipo di elicottero proposto (costruttore e modello);
- (b) numero degli elicotteri proposti dello stesso tipo sopra indicato, con marche di registrazione;
- (c) potenza del motore al decollo in condizioni I.S.A. Sea Level (maggiore o uguale a 500 Kw);
- (d) capacità di trasporto passeggeri (non inferiore a 4 oltre il pilota ed il *task specialist*);
- (e) gancio baricentrico per trasporto carichi esterni, di capacità di carico in condizioni I.S.A. Sea Level non inferiore a 1.300 kg.).

Proprietà (dichiarazione):

L'Impresa concorrente dovrà produrre una dichiarazione che attesti di essere proprietaria degli elicotteri oggetto dell'offerta, o di essere intestataria di contratto di leasing o locazione finanziaria, o essere esercente degli stessi in virtù di valido titolo convenzionale e che contenga specifica clausola, validamente stipulata, che contempri la rinuncia di valersi di clausola risolutiva espressa o di qualunque altra pattuizione che attribuisca al concedente la facoltà di recedere dal contratto

prima della scadenza del termine finale di servizio stabilita in 3 (tre) anni. E' esclusa la previsione della suddetta clausola, in caso di locazione finanziaria o leasing.

E' esclusa la presentazione di elicotteri usati o nuovi di fabbrica non ancora consegnati/inseriti nella flotta dell'organizzazione, che non siano nella piena disponibilità dell'Impresa Partecipante alla data della presentazione dell'istanza di partecipazione.

Certificazioni e abilitazioni (in aggiunta a quanto rilasciato secondo i requisiti dell'Art. 15, comma b)(*copia dei documenti*):

- a) approvazioni per il tipo di elicotteri proposti rilasciate dall'Autorità Aeronautica competente per operazioni (CAT) in ambienti ostili al di fuori delle aree congestionate (rif. CAT.POL.H.420 del Regolamento (UE) 965/2012);
- b) Certificato/i di Aeronavigabilità (EASA FORM 25 o ENAC FORM 25) in corso di validità, o documento equivalente conforme ai requisiti di cui all'art. 7 comma b;
- c) Certificato/i di revisione dell'Aeronavigabilità EASA FORM 15a o EASA FORM 15b o ENAC FORM 15 in corso di validità, conforme ai requisiti di cui all'art. 7 comma b;
- d) autorizzazione/i all'impiego per Trasporto Aereo Commerciale, rilasciata/e dall'Autorità Aeronautica competente;
- e) polizza assicurativa in corso di validità;
- f) Estratto del Manuale delle operazioni dove sono riportati la gestione della navigabilità (CAMO) e l'impresa/e di manutenzione che assicurano il mantenimento dell'aeronavigabilità della flotta.

Dotazioni (richiamate nel Manuale delle Operazioni e nelle Procedure Operative Standard, oppure dichiarate dall'impresa):

- a) pattini anti affondamento, idonei alle operazioni da e per superfici non preparate (Unpaved field) (*copia del OM*);
- b) sistema di alimentazione elettrica, per l'apertura della Benna pieghevole tipo "Bambi Bucket" per l'effettuazione di spargimento sostanze al gancio baricentrico (*copia del OM*);
- c) impianto radio e interfonico, con possibilità di comunicazione Terra vs. Bordo vs. Terra, utilizzando le frequenze previste per l'antincendio boschivo (122,35 - 122,15 - 141,10 - 142,50 Mhz), conforme alle disposizioni vigenti in materia, emanate dal Ministero delle Telecomunicazioni e dall'Autorità Aeronautica competente (*copia del OM*);
- d) cestello laterale e/o equipaggiamento equivalente, certificato dall'Autorità Aeronautica competente, per il trasporto di materiali, funi e reti (*copia del OM*);
- e) due benne pieghevoli tipo "Bambi Bucket", adatte al trasporto di acqua o di idonee miscele, di cui una di capacità non inferiore a 800 (ottocento) litri e l'altra non inferiore a 1.000 (mille) litri (*dichiarazione*);
- f) dotazione di sistema G.P.S. aeronautico (Global Positioning System), (*dichiarazione*);
- g) idonee reti di materiale sintetico e relative funi di aggancio per il trasporto carichi esterni al gancio baricentrico (*dichiarazione*);
- h) sistema di geolocalizzazione, che consenta la trasmissione della posizione in tempo reale dell'aeromobile alla Regione Veneto. Il sistema deve consentire la visualizzazione, su piattaforma web dedicata, della posizione degli elicotteri su cartografia digitale, l'archiviazione dei dati di posizione e lo scarico dei dati per ulteriori elaborazioni (*dichiarazione*).

All'atto dell'impiego gli elicotteri dovranno riportare lateralmente, a spese dell'IA, il logo adesivo autorizzato della Protezione Civile o altra scritta (indicata dagli uffici regionali).

L'IA dovrà comunque garantire l'aeronavigabilità degli elicotteri in servizio secondo quanto previsto dalla normativa e dai manuali manutentivi della Part 145.

- **PILOTI:** elenco del personale di condotta (piloti), alle proprie dipendenze, a disposizione per lo svolgimento dell'appalto, con le relative licenze ed abilitazioni in corso di validità:
 - a) Nome, cognome luogo e data di nascita (*dichiarazione*);

- b) in possesso di licenza di pilota commerciale di elicottero, (CPL-H), JAR-FCL 2- Elicotteri emendamento 6 o titolo EASA equivalente in corso di validità e visita medica in corso di validità in caso di attività SINGLE PILOT (*copia*);
 - c) in possesso di abilitazione sul tipo di elicottero offerto (*copia*);
 - d) iscrizione all'albo professionale ENAC, con la qualifica di pilota (*copia*);
 - e) con attività di volo complessiva di almeno 600 (seicento) ore di volo quale pilota responsabile (PIC) su elicottero (*dichiarazione dell'interessato*);
 - f) con esperienza minima di almeno 400 (quattrocento) ore di volo quale pilota responsabile (PIC) in attività antincendio oppure di 200 (duecento) ore di volo quale pilota responsabile (PIC) in attività antincendio con la dimostrazione di autorizzazione ad attività HESLO come da Manuale delle Operazioni (*dichiarazione dell'interessato*);
 - g) con ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, al fine della corretta gestione delle attività di antincendio boschivo e protezione civile e delle attività operative richieste (*dichiarazione dell'interessato*);
 - h) essere esente da contestazione in corso, da parte dell'Autorità Aeronautica competente, relativamente ad infrazioni, che ne limitino l'attività attraverso la sospensione o la revoca della licenza, ove applicabile (*dichiarazione dell'interessato*).
- **TASK SPECIALIST:** elenco del personale tecnico dell'IA, a disposizione per lo svolgimento dell'appalto, con le relative qualificazioni in corso di validità:
- a) nome, cognome luogo e data di nascita (*dichiarazione*);
 - b) risorsa adeguatamente addestrata *Task Specialist*, per attività di supporto a terra del pilota, Rif. Reg. (UE) 965/2012 e successivi emendamenti - SPO.SPEC.HESLO.130 e AMC1 SPO.SPEC HESLO 100 – punto (e), ed in possesso di tutti i requisiti e le abilitazioni previste dalla normativa vigente (*copia*);
 - c) con esperienza nel ruolo in oggetto da almeno un anno (*dichiarazione del tecnico interessato che riporti la tipologia dell'attività e gli operatori in favore dei quali l'attività è stata prestata in precedenza*) (*copia o dichiarazione dell'interessato*);
 - d) ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana (*dichiarazione dell'interessato*);
 - e) essere esente da contestazione in corso, da parte dell'Autorità Aeronautica competente, relativamente ad infrazioni, che ne limitino l'attività (*dichiarazione dell'interessato*).

ART. 18. OBBLIGHI GENERALI DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO AEREO

Il servizio aereo di cui al presente appalto dovrà essere reso dall'IA all'Amministrazione Regionale senza alcuna eccezione o limitazione di sorta e con la piena osservanza delle leggi, norme, regolamenti e disposizioni vigenti in materia.

Nello svolgimento del servizio dovrà essere posta la cura e diligenza necessarie in relazione alla tipologia del servizio da erogare.

L'IA dovrà impiegare nello svolgimento del presente servizio aereo il "pool" titolare (elicotteri, piloti e *task specialist*) offerti in sede di gara ed è tenuta a dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche e/o integrazioni, non appena queste si verificano nel corso del periodo di validità del contratto, trasmettendo all'Amministrazione Regionale la documentazione relativa al possesso dei requisiti elencati all'Art. 17. In ogni caso le modifiche al "pool" titolare dovranno far sì che vengano rispettati il numero minimo di elicotteri, di piloti e di *task specialist* richiesti quale requisito in sede di gara.

Parimenti l'IA dovrà garantire il mantenimento, per tutta la durata del servizio, dei certificati o altre abilitazioni dichiarate in sede di gara a prova delle migliori presentate in sede di offerta, oggetto della relazione tecnica che allegata al contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

L'IA è tenuta a comunicare all'Amministrazione regionale eventuali variazioni che devono in ogni caso garantire il mantenimento dei requisiti come sopra indicati. In caso di inadempimento l'Amministrazione regionale si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'affidamento ad altra impresa del servizio, fatto salvo ogni ulteriore danno che da ciò dovesse derivare alla Regione del Veneto.

L'IA dovrà comunicare prima dell'avvio del servizio all'Amministrazione Regionale il nominativo ed il recapito telefonico ed e-mail del proprio Referente del servizio AIB per la Regione del Veneto e del suo sostituto.

L'IA dovrà essere costantemente munita di ogni autorizzazione, nullaosta o permesso necessario alla legittima effettuazione dei voli su ogni parte del territorio regionale, comprese le zone soggette a particolare regolamentazione sulle quali venga richiesto l'intervento.

L'IA è la sola responsabile del rispetto di tutte le norme aeronautiche, del possesso di tutte le necessarie autorizzazioni previste per l'esercizio del servizio aereo affidato.

L'IA dovrà avvalersi di personale esperto e qualificato nella condotta di elicotteri, oltre che nelle attività di supporto a terra, con piena e completa cognizione delle leggi e regolamenti circa la navigazione e circolazione aerea, nonché delle altre norme riguardanti il servizio richiesto.

Il personale impiegato dall'IA dovrà possedere una ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, indispensabile per l'espletamento del servizio stesso.

L'IA è tenuta a curare l'aggiornamento e l'addestramento iniziale e ricorrente del proprio personale assegnato al presente Appalto, anche in funzione delle tipologie di impiego necessarie per gli interventi di antincendio boschivo richiesti nella Regione del Veneto.

Eventuali programmi di addestramento del personale regionale verranno concordati direttamente con l'Amministrazione Regionale.

Il personale dovrà essere assunto dall'IA, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'IA medesima.

L'IA è tenuta all'osservanza delle norme antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, relative alle assicurazioni obbligatorie del personale dipendente e dovrà adottare ogni provvedimento e cautela atti a garantire l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni, al rispetto dei limiti dei tempi di volo, di servizio e di riposo del proprio personale, in applicazione della normativa in vigore.

Al fine di garantire la continuità del servizio dovrà essere previsto l'avvicendamento del personale che abbia raggiunto i limiti di impiego normativo e/o contrattuali, nel rispetto delle condizioni e modalità di attivazione di cui al precedente Art. 10.

L'Amministrazione Regionale è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il suddetto personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni, tempi e modalità di impiego, ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Tra Amministrazione Regionale e l'IA esisterà esclusivamente il rapporto derivante dal contratto oggetto del presente appalto. E' escluso qualunque rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione tra l'Amministrazione Regionale ed i dipendenti/collaboratori dell'IA, i quali risponderanno del proprio operato solo all'IA stessa.

Il Manuale delle Operazioni dell'IA dovrà riportare un dettagliato "Man Power Plan", tale da garantire la turnazione regolare del personale tecnico-operativo, in osservanza delle norme contrattuali vigenti.

I piloti dovranno operare nel rispetto dei limiti del tempo di volo e di servizio e requisiti sui tempi di riposo nel rispetto del D.Lgs n. 185/2005 – Attuazione della Direttiva 2000/79/CE, del Regolamento (UE) 965/2012 e dal Regolamento ENAC "Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel Regolamento (UE) 965/2012", come applicabile al tipo di attività.

Sarà a carico dell'IA ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro. L'IA provvederà ad affiggere nella BAIB, se impiegata in via continuativa come base secondaria, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi. Copia di tali norme deve essere consegnata all'Amministrazione Regionale. L'IA sarà responsabile, a tutti gli effetti, del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione del servizio. L'Amministrazione Regionale non risponderà di eventuali ammanchi, danneggiamenti o furti, di qualsiasi natura o per qualsiasi causa, dei materiali ed attrezzi dell'IA.

Gli obblighi dell'aggiudicatario di cui al presente articolo comprendono anche l'impiego di eventuali mezzi e servizi aggiuntivi facoltativi, offerti in sede di gara, che dovessero essere richiesti dall'Amministrazione per lo svolgimento delle proprie attività.

ART. 19. SICUREZZA

Ai sensi dell'Art 26, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, l'IA è tenuta a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, coordinando i propri interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori con i medesimi interventi previsti per il personale regionale, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese o strutture pubbliche o di volontariato di protezione civile interessate alle attività.

Ai sensi dell'Art 26, commi 3 e 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 l'Amministrazione Regionale elabora un DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – Allegato 2 al presente Capitolato) che indica le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto e va adeguato in funzione dell'evoluzione del servizio.

ART. 20. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'IA dovrà costituire, con le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, una garanzia definitiva nella misura del 10 % (dieci) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo a base di gara, la misura della garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 del citato art. 117. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di idonei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 21. CAUSE DI FORZA MAGGIORE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'IA non sarà ritenuta responsabile di mancati interventi dipendenti dalle seguenti cause di forza maggiore:

- disposizioni di sospensioni operative, incluso il “fermo elicottero” per ispezioni straordinarie documentate, rese obbligatorie dall'Autorità dell'Aviazione Civile, fermo restando il fatto che in tal caso deve essere immediatamente reso disponibile il mezzo sostitutivo nei tempi indicati all'Art. 10;
- disposizioni di divieto di sorvolo da parte delle Autorità civili e/o militari;
- condizioni meteorologiche avverse, tali da pregiudicare la sicurezza del volo;
- rivolte, guerre (dichiarate e non), guerriglie, insurrezioni e disposizioni governative.

Trattandosi di servizio essenziale di pubblica incolumità deve essere garantito anche in concomitanza con scioperi del personale con decisione a livello nazionale.

L'IA dovrà provvedere a comunicare prima possibile all'Amministrazione Regionale, l'impossibilità di erogare il servizio per le cause di forza maggiore, fornendo contestualmente idonea documentazione giustificativa.

Non sono considerate cause di forza maggiore le interruzioni del servizio per altri motivi, incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli elicotteri, degli equipaggiamenti e delle attrezzature, o il superamento del limite giornaliero, fissato dalle vigenti normative nazionali, dell'attività di volo e di servizio del personale impiegato.

Ogni interruzione del servizio per cause imputabili all'IA, determinerà uno o più dei seguenti provvedimenti:

- a) **PENALITA'**: l'Amministrazione Regionale procederà all'applicazione di penalità nei seguenti casi:
 - 1) per superamento dei tempi massimi definiti dall'Art. 10, oppure per la mancata fornitura del servizio, fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore consecutive: per ogni minuto di ritardo verrà applicato un importo pari al doppio del prezzo/minuto offerto dall'IA relativamente al mezzo d'impiego;
 - 2) per la mancata presenza, o la non conformità, dei mezzi, o delle attrezzature o del personale, con quanto dichiarato in sede di offerta per lo svolgimento del servizio: verrà applicata una penale di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni elemento o persona mancante e per ogni giorno di penalità, con l'obbligo del ripristino o la sostituzione entro il giorno successivo a quello dell'accertamento, oltre all'eventuale applicazione della penale di cui al punto 1;
 - 3) qualora, in caso di necessità, non sia possibile garantire la continuità operativa dei mezzi aerei mediante il rifornimento di carburante nei punti di cui all'Art. 8 e/o tra quelli individuati dall'IA ad una distanza massima di 15' di volo dalla zona delle operazioni, ovvero attraverso idonei mezzi per i rifornimenti di combustibile, verrà applicata una penale pari ad 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni infrazione, fino ad un massimo di 3 infrazioni anche non consecutive. Il superamento del numero di 3 infrazioni nell'arco della durata contrattuale comporta la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a risoluzione contrattuale in danno dell'appaltatore.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa relativi al contratto d'appalto ovvero, mancando o essendo questi insufficienti, sulla cauzione di cui all'Art. 20.

- b) **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:** l'Amministrazione Regionale si riserva di procedere alla immediata risoluzione del contratto nei casi di grave inadempienza, da parte dell'IA, degli obblighi contrattuali, in mancanza di adeguata e documentata giustificazione, e in particolare nei seguenti casi:
- 1) quando il superamento dei tempi massimi indicati al punto a) 1) del presente articolo, si protragga oltre le 24 (ventiquattro) ore;
 - 2) quando il superamento dei tempi massimi indicati al punto a) 1) del presente articolo, ancorché inferiore alle 24 (ventiquattro) ore, si ripeta per due volte nell'arco di 30 (trenta) giorni;
 - 3) quando le mancanze indicate al punto a) 2) del presente articolo permangano dopo il giorno successivo a quello dell'accertamento;
 - 4) quando le mancanze indicate al punto a) 3) del presente articolo si ripetano per due volte nell'arco di 30 (trenta) giorni, ed in ogni caso dopo la terza infrazione anche non consecutiva;
 - 5) nei casi di sospensione, decadenza o mancato rinnovo delle certificazioni/autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità Aeronautiche in base alla normativa vigente nel settore;
 - 6) qualora l'IA sostituisca uno o più elicotteri con altri elicotteri non rispondenti alle caratteristiche richieste all'Art. 17 o privi delle specifiche autorizzazioni e dotazioni;
 - 7) qualora l'IA sostituisca uno o più piloti, ovvero uno o più elicotteri, ovvero uno o più *task specialist*, senza darne tempestiva e preventiva comunicazione all'Amministrazione. La succitata comunicazione dovrà pervenire completa della dichiarazione redatta nelle forme previste dagli Artt.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e riferita ai mezzi e/o al personale subentranti, di sussistenza dei requisiti richiesti all'Art. 17;
 - 8) quando l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione del contratto comporterà comunque l'incameramento del deposito cauzionale.

Oltre all'incameramento del deposito cauzionale, in tutti i casi esposti in precedenza, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni o maggiori spese che direttamente o indirettamente trovino la loro causale in inadempienze accertate, compresi gli interessi eventualmente maturati e non riscossi. Inoltre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'IA stessa, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

I provvedimenti conseguenti alle disposizioni del presente articolo saranno notificati all'IA in via amministrativa, senza costituzione in mora o altro atto o procedimento giudiziale.

ART. 22. RESPONSABILITÀ CIVILE, DANNI E ASSICURAZIONE

Con la stipula del contratto, L'IA sarà tenuta ad assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni di qualsiasi tipo prodotti a persone, animali, vegetali, cose, sia di proprietà regionale che di terzi, cagionati nell'espletamento del servizio aereo descritto nel presente Capitolato speciale d'Appalto.

La Regione del Veneto si intende pertanto sollevata da ogni responsabilità per danni causati dall'IA in dipendenza dell'effettuazione del servizio aereo in oggetto.

Per quanto sopra l'IA è tenuta a stipulare, con idonea compagnia assicuratrice in conformità al Regolamento CE 785/04 e a proprie spese, una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, verso i passeggeri e i carichi trasportati, comprendente anche i danni eventualmente causati all'interno delle basi operative, o con l'occupazione dei locali di proprietà regionale dal proprio personale dipendente. In caso di fruizione dei locali alloggio di cui all'Allegato 1 al presente Capitolato si rimanda a quanto indicato all'Art. 8 dello stesso.

In particolare la copertura assicurativa dovrà garantire almeno i seguenti massimali:

- a) per responsabilità civile verso terzi (danni a persone per morte e/o lesioni personali, e/o cose):
 - € 5.000.000,00 (cinque milioni) per ciascun aeromobile e per ciascun avvenimento, con il limite di € 1.000.000,00 per persona;
- b) per responsabilità riguardo ai passeggeri:
 - € 1.000.000,00 (un milione) per passeggero per morte e/o invalidità permanente;
 - € 200.000,00 (duecentomila) per rimborso di spese mediche;
 - € 100,00 (cento) per importo minimo della diaria per inabilità temporanea.

- c) per danni a merci e carichi trasportati:
- € 100.000,00 (centomila) per carichi trasportati.

Tali polizze dovranno prevedere la cumulabilità con altre coperture assicurative eventualmente già accese e dovranno avere una validità che decorre dall'inizio del servizio oggetto dell'appalto.

Dovranno essere previsti, tra l'altro, i rischi derivanti da colpa grave, malore, punture o morsi di animali e da operazioni di manutenzione. Ad aggiudicazione avvenuta dovrà essere trasmessa all'Amministrazione regionale copia della polizza, o altra comunicazione sottoscritta con firma autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesti l'avvenuta stipula della copertura assicurativa come sopra descritta.

Tutte le coperture assicurative dovranno avere durata pari a quella del contratto, incluse eventuali proroghe come indicato all'Art. 3.

ART. 23. CONTROLLI

L'IA sarà obbligata ad accettare verifiche di natura tecnica/operativa ed amministrativa che l'Amministrazione Regionale si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, al fine di accertare l'efficienza, lo svolgimento in sicurezza e la qualità del servizio fornito.

ART. 24. PAGAMENTI

La Regione del Veneto provvederà al pagamento delle fatture, inviate con cadenza mensile, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, riferite alla disponibilità degli elicotteri ed alla eventuale attività di volo svolta nel mese precedente, secondo quanto indicato all'Art. 14.

Le fatture da trasmettere all'Amministrazione regionale vanno distinte nel modo seguente:

1. importo fisso dell'elicottero principale (schieramento);
attività di volo dell'elicottero principale, e/o del secondo elicottero schierabile facoltativo;
rimborso forfettario spese vive relative all'eventuale utilizzo dei locali alloggio, nelle modalità previste dall'Allegato I al presente Capitolato;
2. importi e attività di volo dell'elicottero aggiuntivo;
3. attività di volo svolte dall'elicottero principale o dall'elicottero aggiuntivo su richiesta di agenzie o strutture regionali.

ART. 25. ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese ed oneri contrattuali, nessuna esclusa, quali imposta di bollo, imposta di registro, ecc., sono a carico dell'IA e vanno assolte anticipatamente. Ai sensi dell'art 18 comma 10 e dell'allegato I.4 l'imposta di bollo che l'aggiudicatario dovrà versare è pari ad Euro 250,00. L'I.V.A. rimane a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 26. ATTI SOSTANZIALI ED INSCINDIBILI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Gli atti sostanziali ed inscindibili del rapporto contrattuale sono di seguito indicati:

- Contratto di servizio;
- Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze;
- Relazione costituente l'offerta tecnica dell'aggiudicatario;
- Offerta economica.

ART. 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Venezia. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice e DGR n. 261 del 21.03.2024, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. tre membri.

IL DIRETTORE
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA
E POLIZIA LOCALE
(firmato digitalmente)

ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**CONDIZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE CHE ESPLETA IL SERVIZIO AEREO PER LA PREVENZIONE, RICOGNIZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE, PRESSO IL COP DI SOSPIROLO (BL)****ART. 1) IDENTIFICAZIONE DEI LOCALI**

In riferimento a quanto indicato all'Art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, qualora l'impresa affidataria lo richieda, per l'alloggiamento del personale richiesto per l'espletamento del servizio, ovvero n. 1 pilota e n. 1 *task specialist*, verrà messo a disposizione dalla Regione Veneto presso la Base Operativa AIB nell'ambito del Centro Operativo Polifunzionale - C.O.P. di Sospirolo (BL) loc. Cazzaghe, un alloggio di servizio costituito da 2 camere, 1 bagno, 1 cucina, 1 soggiorno, 1 disimpegno/ingresso, al Piano 1, oltre alle zone comuni della più ampia U.IU. nella quale è collocato l'appartamento, così catastalmente censita:

Comune di Sospirolo (BL) CF- Foglio 49 Particella 706 sub 4 – cat. A/3 - 4 vani - Totale: 89 m² escluse aree scoperte - R.C. Euro 157,00

Il tutto meglio evidenziato negli elaborati grafici di seguito specificati, che costituiscono parte integrante del presente Allegato 1:

- TAV. 1 – Planimetria generale C.O.P.;
- TAV. 2 – Elaborato Planimetrico U.I.U. Fg. 49 Mapp. 706
- TAV. 3 - Scheda catastale che individua U.I.U. Fg. 49 Mapp. 706 Sub. 4

ART. 2) DESTINAZIONE D'USO, STATO, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO

L'unità immobiliare, parzialmente dotata delle componenti di arredo, viene messa a disposizione a titolo di concessione all'impresa affidataria, come alloggio per il personale impegnato nell'espletamento del servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della protezione civile, con espresso divieto di utilizzo per finalità diverse e di concessione d'uso a terzi, anche parziale, dei locali assegnati, salvo il consenso scritto della proprietà.

All'atto della consegna e della restituzione dei locali verrà redatto apposito verbale al fine di dare atto dello stato ed idoneità dei luoghi, dopo la sottoscrizione del contratto.

I locali, e le chiavi di accesso agli stessi, dovranno essere conservati con cura e diligenza da parte dell'impresa affidataria, la quale si assume ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti a persone e cose, derivanti dal fatto colposo o negligenza degli utilizzatori dei locali o di terzi ivi ammessi.

La Ditta dovrà provvedere direttamente alle piccole riparazioni (ordinaria manutenzione). Qualora questa non vi provveda, la proprietà potrà intervenire in via sostitutiva, con onere di rimborso a carico dell'impresa affidataria.

La straordinaria manutenzione per la conservazione dei locali è a carico della proprietà. In caso di riparazioni urgenti, il conduttore potrà eseguirle direttamente, purché ne dia contemporaneamente avviso alla proprietà.

L'impresa si impegna a non modificare né trasformare l'immobile, restituendolo nello stato di fatto e di diritto in cui lo ha ricevuto, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Eventuali migliorie o addizioni resteranno acquisite a beneficio dell'immobile senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso della proprietà, fatta salva la possibilità di remissione in pristino dei locali senza danno all'immobile.

In caso di interventi non autorizzati la proprietà potrà pretendere il ripristino delle condizioni preesistenti, a spese dell'impresa affidataria, e in caso di inadempimento vi provvederà direttamente con addebito delle spese.

Il conduttore sarà tenuto ad informare tempestivamente la proprietà di eventuali furti, danneggiamenti o manomissioni dei locali e relativi arredi in uso.

ART. 3) DURATA DELL'ASSEGNAZIONE DEI LOCALI

L'assegnazione è strettamente funzionale all'espletamento del servizio, al fine di agevolare lo svolgimento e di assicurare una maggiore presenza e una migliore reperibilità del personale, e verrà pertanto a cessare senza alcun preavviso, allo scadere del contratto di servizio o alla cessazione di quest'ultimo per qualsiasi causa, con obbligo di restituzione dei locali.

Si precisa inoltre che, l'utilizzo dei locali è strettamente correlato al periodo di schieramento (anche temporaneo) del mezzo aereo presso il C.O.P. di Sospirolo definito dal contratto di appalto del servizio.

ART. 4) ONERI DI CONCESSIONE E SPESE ACCESSORIE DI GESTIONE

Al fine di assicurare l'efficacia del servizio e garantire la reperibilità immediata del personale non viene prevista la corresponsione di un canone di concessione per l'utilizzo dei locali in quanto compreso nel servizio principale oggetto dell'appalto.

Nel caso di utilizzo dei locali messi a disposizione del personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto (n. 1 pilota e n. 1 *task specialist*), verrà previsto un rimborso spese forfettario, constatata l'impossibilità di quantificare le spese vive afferenti l'alloggio dotato di impianti comuni a tutto il complesso, da rimborsare a cura dell'impresa affidataria in misura proporzionale ai locali in uso, nelle modalità previste al seguente Art. 5.

Il rimborso delle spese suindicate sarà corrisposto in misura forfettaria in Euro 1.500,00 (millecinquecento) l'anno, per tutta la durata del servizio (riparametrato su base mensile nelle annualità contrattuali con servizio inferiore ai 12 mesi). Tale importo è da intendersi omnicomprensivo di eventuali giornate di rischieramento dei mezzi aerei, ulteriori rispetto al periodo ordinario di schieramento previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 5) MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo forfettario di cui al precedente Art. 4 verrà detratto dal canone mensile per lo schieramento nel mezzo aereo principale di cui all'Art. 9 comma 1 del Capitolato Speciale, in occasione dell'emissione dell'ultima fattura di ciascuna annualità da parte dell'impresa affidataria.

ART. 6) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI E NORMATIVA SULLA SICUREZZA

Il Conduttore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni in vigore per la sicurezza, la prevenzione danni, infortuni, incendi nonché ogni altra legge ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività inerente l'uso dell'immobile.

Relativamente alla porzione di immobile utilizzata, il conduttore si impegna a coordinare il proprio piano di sicurezza/emergenza/evacuazione, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, con quello vigente presso il C.O.P. in gestione ad AVISP fornendo, entro e non oltre 60 giorni dalla stipula del contratto di servizio, la documentazione necessaria a verificare eventuali interferenze con le attività in essere presso il Centro Operativo Polifunzionale.

ART. 7) ACCESSO AI LOCALI PER VERIFICHE ED INTERVENTI

La proprietà si riserva il diritto di accedere ai locali, previo preavviso scritto, per le verifiche o interventi che riterrà opportuni.

ART. 8) ONERI ASSICURATIVI

Con la sottoscrizione del contratto di appalto l'impresa affidataria si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice una polizza assicurativa per responsabilità civile a copertura dei danni materiali diretti ed indiretti a persone e cose, compresi i danni arrecati al fabbricato. L'impresa affidataria consegnerà copia di tale polizza entro novanta dalla sottoscrizione del contratto.

Detta copertura potrà essere compresa all'interno della polizza principale prevista dall'appalto (RCT e Rischio Locativo).

ART. 8) CLAUSOLA DI RISOLUZIONE

Costituisce causa di risoluzione *ipso iure* del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc, l'utilizzo dell'immobile per scopi diversi da quelli precisati all'art 2 o per il caso di inadempimento agli obblighi ed oneri previsti dal presente atto agli articoli 2, 5 e 8, con obbligo di rilascio dell'immobile entro 5 giorni dalla dichiarazione resa a mezzo PEC dalla proprietà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art. 1456. Le comunicazioni inviate ai domicili digitali dell'impresa affidataria si riterranno validamente effettuate solo nel momento in cui saranno ricevute dal destinatario.

E' fatto salvo il diritto della proprietà di agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno.

PLANIMETRIA GENERALE C.O.P. SOSPIROLO


TAV. 1 PAG 1

Perimetro di proprietà C.O.P.

Appartamento e piazzola per servizio elicottero

Appartamento Piloti

Piazzola Elicottero




Data: 09/01/2024 - n. T224597 - Richiedente: Telematico

ELABORATO PLANIMETRICO	Compilato da: Marcadent Serafino	Iscritto all'albo: Architetti	Prov. Belluno	N. 134
Comune di Sospirolo	Sezione: Foglio: 49	Particella: 706	Protocollo n. BL0087826	del 06/08/2012
Dimostrazione grafica dei subalterni		Tipo Mappale n. 108359 del 02/07/2007 Scala 1 : 500		

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio provinciale di Belluno

TAV. 2 pag. 1




Data: 09/01/2024 - n. T224597 - Richiedente: Telematico

ELABORATO PLANIMETRICO	Compilato da: Marcadent Serafino	Iscritto all'albo: Architetti	Prov. Belluno	N. 134
Comune di Sospirolo	Sezione: Foglio: 49	Particella: 706	Protocollo n. BL0087826	del 06/08/2012
Dimostrazione grafica dei subalterni				
Tipo Mappale n. 108359 del 02/07/2007 Scala 1 : 200				

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio provinciale di Belluno

PIANO TERRA

TAV. 2 pag. 2




Data: 09/01/2024 - n. T224597 - Richiedente: Telematico

ELABORATO PLANIMETRICO	Compilato da: Marcadent Serafino	Iscritto all'albo: Architetti	Prov. Belluno	N. 134
Comune di Sospirolo	Sezione: Foglio: 49	Particella: 706	Protocollo n. BL0087826	del 06/08/2012
Dimostrazione grafica dei subalterni	Tipo Mappale n. 108359 del 02/07/2007 Scala 1 : 200			


Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio provinciale di Belluno

TAV. 2 pag. 3

PIANO PRIMO



PIANO SECONDO



Data: 10/01/2024 - n. T277576 - Richiedente: FRLGGS72S16F770U

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Belluno**

Dichiarazione protocollo n. BL0087826 del 06/08/2012

Planimetria di u.i.u. in Comune di Sospirolo

Localita' Cazzaghe

civ.

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 49

Particella: 706

Subalterno: 4

Compilata da:

Marcadent Serafino

Iscritto all'albo:

Architetti

Prov. Belluno



N. 134

Scheda n. 1

Scala 1:200

TAV. 3 pag. 1

PIANO PRIMO h= ml 2,55



Ultima planimetria in atti

Data: 10/01/2024 - n. T277576 - Richiedente: FRLGGS72S16F770U

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)